



Università
Ca' Foscari
Venezia

Decreto del Direttore Generale 587/2026

Prot. n. 179732 del 13/07/2026

ANNO ACCADEMICO 2026/2027

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI E IDONEE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE (80 ORE) DI CARATTERE MIRATO.

ASSISTENZA ALLE SEDUTE DI LAUREA MAGISTRALE NELLE SESSIONI AUTUNNALE E STRAORDINARIA 2025/2026

Art. 1 - Indizione	1
Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione	1
Art. 3 - Compensi	1
Art. 4 - Requisiti di accesso	2
Art. 5 - Partecipazione al concorso	3
Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi	4
Art. 7 - Commissione	5
Art. 8 - Concorso e graduatoria	5
Art. 9 - Formazione	6
Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso	6
Art. 11 - Crediti formativi	7
Art. 12 - Norme finali	7
Art. 13 – Responsabile del procedimento	7
Informativa relativa al trattamento dei dati personali	7

Art. 1 - Indizione

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, indice un concorso per individuare studenti e studentesse capaci e meritevoli per svolgere attività di collaborazione (80 ore) di carattere mirato, finalizzate alla realizzazione di attività di assistenza alle sessioni di laurea autunnale e straordinaria 2025/2026, per un numero previsto di 13 posti ciascuna.
2. Le chiamate avverranno in base alle effettive esigenze dell'Ateneo tenendo anche conto di possibili ed eventuali cambiamenti nello svolgimento delle sessioni di laurea, senza nulla a pretendere da parte delle ammesse e degli ammessi in graduatoria.

Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione

1. Il servizio, che richiede formazione e attitudine specifica, consiste in:
 - a) supporto alle commissioni di laurea e alle/ai laureande/i secondo le indicazioni della/del presidente di commissione;
 - b) sorveglianza dei comportamenti del pubblico presente secondo le indicazioni date dall'ufficio;
 - c) supporto alle operatrici e agli operatori delle portinerie nella predisposizione delle attrezzature multimediali ed altro materiale necessario allo svolgimento delle sedute.
2. Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione di carattere mirato è legato alle date in cui saranno fissate le sedute di laurea.

La sessione autunnale 2025/2026 si terrà dal 19 ottobre al 6 novembre 2026; quella straordinaria dal 15 marzo al 9 aprile 2027.

Le sedute di laurea si terranno presso le sedi del centro storico e presso il Campus Scientifico di via Torino.

L'attività si svolgerà dal lunedì al venerdì, *indicativamente* dalle 8.30 alle 18.30/19.00, in turni di circa 4 ore, la mattina e/o il pomeriggio, sulla base del calendario delle sedute di laurea e delle esigenze dell'Ufficio.

Trattandosi di un'attività molto limitata nel tempo, sono gradite disponibilità oraria e flessibilità.

L'Ateneo in base alla disponibilità espressa dalle/dai candidate/i nella domanda di partecipazione elaborerà le graduatorie.
3. Lo studente o la studentessa dovrà assicurare la propria disponibilità per tutto il periodo in cui si svolgerà la sessione.
4. La prestazione non può superare il numero massimo di 80 ore e non può in nessun caso consistere in attività di docenza, in partecipazione a commissioni d'esame e comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.
5. Coloro che risulteranno vincitrici/vincitori della presente forma di collaborazione non dovranno aver già svolto o non potranno svolgere altra collaborazione studentesca di carattere generico o mirato riferita all'anno accademico 2026/2027.

Art. 3 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in euro 7,00.

2. A coloro che completeranno il ciclo delle 80 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio sarà corrisposto un premio pari a euro 187,00. I compensi sono esenti da imposte.
3. Il compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto a coloro che non abbiano svolto almeno il 30% (24 ore) delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. È fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute ovvero per cause di forza maggiore dipendenti da questo Ateneo.
4. Coloro che risulteranno assegnatari/e della collaborazione dovranno obbligatoriamente attivare la CartaConto Ca' Foscari con le modalità riportate alla pagina web <http://www.unive.it/pag/8742/>, prima dell'inizio dell'attività. La CartaConto Ca' Foscari sarà utilizzata **come unica modalità di accredito del compenso** per l'attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando lo studente o la studentessa deve avere regolarizzato la contribuzione universitaria per l'anno accademico 2025/2026 entro il 10/09/2026.
2. Coloro che intendono laurearsi nella sessione autunnale/straordinaria prevista per l'anno accademico 2025/2026 e che per lo stesso anno accademico 2025/2026 siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e **non siano iscritte/iscritti ad anni fuori corso**, sono esentate/esentati dal prendere iscrizione all'anno accademico 2026/2027.

Alle studentesse e agli studenti non ancora iscritte/iscritti per l'anno accademico 2026/2027 al primo anno di un corso di laurea magistrale, o di un corso di dottorato di ricerca o di un corso di master è richiesta la compilazione della dichiarazione di intento all'immatricolazione all'anno accademico 2026/2027, presente nel modulo di domanda. Nel caso la studentessa o lo studente risulti tra le vincitrici/vincitori del concorso l'attività potrà essere svolta solo successivamente all'immatricolazione.

1. Potrà accedere alle attività di collaborazione mirate di cui al presente bando lo studente o la studentessa iscritta/o all'anno accademico 2026/2027:
 - a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - b) ad un corso di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - c) ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni;
 - d) ad un corso di master di I° o di II° livello classificato come "post lauream";
 - e) ad un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I° e II° livello - per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia. La studentessa/lo studente potrà concorrere per le collaborazioni in uno solo dei due Atenei;
 - f) contemporaneamente a due corsi di studio, es. a Ca' Foscari e a un altro Ateneo o a Ca' Foscari

e agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. Si potrà concorrere per le collaborazioni per l'anno accademico 2026/2027 in una sola delle due carriere. La studentessa o lo studente già iscritta/iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini delle collaborazioni, l'Ateneo di seconda iscrizione o il corso di seconda iscrizione qualora iscritta/iscritto presso il medesimo Ateneo.

2. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno d'immatricolazione.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui la studentessa o lo studente è stata/o iscritta/o ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto/a. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi;
- b) per coloro che sono immatricolate/i al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbiano optato per lo status "part time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part time";
- c) per coloro che sono immatricolate/i al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria siano divenute/i "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, gli anni di carriera sono così calcolati:
 - due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time";
 - il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time";
 - in caso di revoca dello status "part-time", due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" verranno conteggiati entrambi come anni "full-time" (es. se ad una/uno studentessa/studente immatricolata/o per l'a.a. 2026/2027 viene revocato lo status "part-time" in precedenza ottenuto per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, tali anni accademici saranno conteggiati come "full-time" e pertanto l'a.a. 2026/2027 sarà considerato un terzo anno di iscrizione "full-time" con conseguente rideterminazione del requisito di merito per l'accesso ai benefici).

5. Lo studente e la studentessa iscritto/a per l'anno accademico 2026/2027 ad anni successivi al primo devono essere in possesso alla data del **10/09/2026**, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti di merito:

- a) per i **corsi di laurea**:
 - almeno 18 crediti per coloro che sono iscritte/i al secondo anno;
 - almeno 60 crediti per coloro che sono iscritte/i al terzo anno;
 - almeno 120 crediti per coloro che sono iscritte/i al primo anno fuori corso.

Per lo studente e la studentessa *part-time* iscritto/a ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 36 crediti;
- per il quarto anno, 60 crediti;
- per il quinto anno, 84 crediti;
- per il sesto anno, 102 crediti;
- per il settimo anno, 120 crediti.

b) per i **corsi di laurea magistrale**:

- almeno 18 crediti per coloro che sono iscritte/i al secondo anno;
- almeno 60 crediti per coloro che sono iscritte/i al primo anno fuori corso.

Per lo studente e la studentessa *part-time* iscritto/a ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 24 crediti;
- per il quarto anno, 42 crediti;
- per il quinto anno, 60 crediti.

c) per i **corsi di dottorato di ricerca**: essere iscritte/i regolarmente all'A.A. 2026/2027, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;

d) per i corsi di master di I e II livello: essere iscritte/i regolarmente all'A.A. 2026/2027.

6. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio interno da un corso di studi ad un altro, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio al quale lo studente o la studentessa che chiede il beneficio è iscritto/a.

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU:

- riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività sostenute anche prima dell'immatricolazione per le quali si sia ottenuto un esonero in crediti in carriera;
- derivanti da corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
- derivanti da esami non sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).

8. Lo studente o la studentessa iscritto/a ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea sia del vecchio (anche ante D.M. n. 509/1999) che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia delle Belle Arti o del diploma accademico di primo livello (triennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999.

9. Lo studente o la studentessa iscritto/a ad un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea ante D.M. n. 509/1999, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999.

10. Si precisa che lo status di studentessa o studente dell'Università Ca' Foscari deve essere posseduto anche al momento della stipula del contratto.

Art. 5 - Partecipazione al concorso

1. Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno compilare l'apposito modulo disponibile al seguente URL: <https://forms.gle/jyRr1pEfAyTGPTpo6> ovvero nella pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", e trasmetterlo telematicamente all'Ufficio Promozione Culturale cliccando sul pulsante "invia" entro e non oltre le ore **14:00** di **10/09/2026**.
2. Per poter compilare il modulo è necessario accedere con la propria e-mail istituzionale.
3. Non saranno accolti i moduli e le relative candidature pervenute oltre le ore **14.00** del **10/09/2026** ovvero pervenute con altro mezzo o sistema.
4. Per informazioni ulteriori rivolgersi a Ufficio Promozione Culturale - Gestione Lauree, 041 234 7095/7572, e-mail: gestione.lauree@unive.it.

Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi

1. Per l'attività indicata all'articolo 1 del presente bando, il candidato o la candidata deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - capacità di fungere da interfaccia nel rapporto tra strutture didattico-amministrative, personale docente e comunità studentesca;
 - capacità di organizzazione e gestione degli spazi;
 - autonomia e capacità di risolvere problemi di ordine pratico;
 - conoscenze di base sull'utilizzo di strumentazioni informatiche e tecnologiche (computer, tablet, microfono);
 - buona conoscenza della lingua italiana a livello pari o superiore al B2;
 - buona conoscenza della lingua inglese a livello pari o superiore al B2.

Art. 7 - Commissione

1. La selezione verrà svolta da una commissione appositamente nominata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Concorso e graduatoria

1. Coloro che, in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4, abbiano presentato regolare domanda di partecipazione al concorso, sono selezionati mediante un colloquio in lingua italiana, teso ad individuare capacità, conoscenze e competenze indicate al precedente articolo 6.
2. Entro il **18/09/2026** verrà reso noto il calendario di convocazione delle ammesse e degli ammessi, mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", che riporterà anche le informazioni per lo svolgimento del colloquio.
3. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, le ammesse e gli ammessi al concorso

dovranno presentarsi al colloquio senza ulteriore preavviso, secondo le modalità previste, nel giorno e all'ora indicati, per sostenere il colloquio.

4. Per essere ammessa/o a sostenere la prova il candidato o la candidata dovrà presentare alla commissione un documento d'identità personale valido agli effetti di legge.
5. I colloqui si svolgeranno **in presenza** nei giorni **21 e/o 22 settembre 2026** in base al numero di candidature ammesse. Coloro che si troveranno fuori sede per motivi quali scambi internazionali Erasmus, Overseas, ecc. potranno richiedere lo svolgimento del colloquio in modalità telematica, inviando richiesta via mail all'indirizzo gestione.lauree@unive.it entro il **10/09/2026**.
6. Successivamente al colloquio, nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate" verrà pubblicata la graduatoria relativa alle e agli idonei.
7. La graduatoria sarà definita sulla base del punteggio assegnato alle/ai candidate/i per le attitudini e il possesso dei requisiti (di cui art. 6) emersi durante il colloquio. Il punteggio verrà espresso in trentesimi, riportanti anche i decimali. Sono idonei le/i candidate/i che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30. A parità di punteggio, saranno preferite/i le/i candidate/i con condizione economica più disagiata, certificata attraverso attestazione ISEE 2026 (Indicatore della situazione economica equivalente) valevole per le prestazioni sul diritto allo studio universitario in proprio favore, ai sensi di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
8. Sulla base delle graduatorie delle/degli idonee/i e secondo le esigenze, il responsabile del servizio individua i 13 vincitori/vincitrici per la sessione autunnale 2025/2026 e i 13 vincitori/vincitrici per la sessione straordinaria 2025/2026, comunicando anticipatamente la definizione del periodo di servizio, mediante e-mail alla propria casella istituzionale (numeromatricola@stud.unive.it). A tale comunicazione il vincitore o la vincitrice dovrà confermare la propria disponibilità rispondendo alla medesima e-mail entro tre giorni.
9. Nel caso in cui lo studente vincitore o la studentessa vincitrice della collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto tramite l'indirizzo mail riportato nel modulo di domanda, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro **decadrà dalla graduatoria** in cui è collocato/a.

Art. 9 - Formazione

1. Coloro che sono risultate/i vincitrici/vincitori per il servizio di assistenza alle lauree dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di formazione, della durata massima di 3 ore, tendente ad approfondire i temi inerenti all'attività che dovrà essere svolta.
2. La formazione si svolgerà qualche giorno prima di ciascuna sessione di laurea.
3. Il calendario dettagliato del corso di formazione relativo al servizio riportante data, orario e luogo di frequenza, verrà trasmesso agli studenti vincitori e alle studentesse vincitrici mediante comunicazione mail alla casella istituzionale (numeromatricola@stud.unive.it) o a quella inserita in fase di domanda al concorso, se ancora non immatricolati/e.
4. La mancata frequenza della giornata di formazione prevista comporta la decadenza dalla graduatoria delle/dei vincitrici/vincitori e delle/degli idonee/i.
5. L'assegnataria/assegnatario si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025), entro 3 giorni dalla stipula del contratto e secondo le modalità indicate nell'invito ai corsi

"Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro" e "Formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nelle attività di ufficio - rischio basso", consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.59 del Decreto Legislativo n.81/2008 in caso di inadempienza." Qualora lo studente o la studentessa abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 3 giorni dalla stipula del contratto, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it.

6. Le ore di frequenza di tutte le attività formative saranno considerate come attività di collaborazione e verranno conteggiate per il raggiungimento delle 80 ore previste dall'attività di collaborazione.

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Coloro che saranno chiamate/i a svolgere l'attività di collaborazione saranno tenute/i a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevede:
 - a) la struttura presso la quale viene prestata l'attività;
 - b) il responsabile del servizio nell'ambito del quale essa si svolge;
 - c) il numero di ore di attività a cui è tenuta/o lo studente o la studentessa assegnatario/a, fermo restando il limite non superabile di 80 ore nell'anno accademico;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza dello studente collaboratore o della studentessa collaboratrice;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - i) l'espressa menzione dell'osservanza del Codice Etico e di Comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia disponibile nel sito web di Ateneo all'indirizzo <https://www.unive.it/web/it/18008/codice-etico-e-di-comportamento>;
 - j) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente o la studentessa entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
2. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
 - a) per indisponibilità dello studente o della studentessa ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura;
 - b) per accertata incapacità dello studente o della studentessa a svolgere le prestazioni.

Art. 11 - Crediti formativi

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, su richiesta dell'interessata/o, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività

sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage, o come attività formative autonomamente scelte dallo studente o dalla studentessa. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente o della studentessa interessato/a.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti e si rinvia alla normativa vigente in materia di diritto allo studio.

Art.13 – Responsabile del procedimento

1. La responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Veronica Gusso.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR" si informano le/gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da esse/essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati verranno conservati per 10 anni in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e ai fini rendicontativi.

Per le finalità sopra riportate, oltre alle/ai dipendenti e collaboratrici/collaboratori dell'Ateneo, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, potranno trattare i dati personali anche i soggetti che offrono all'Ateneo servizi strumentali o accessori strettamente connessi alle attività istituzionali dell'Ateneo (quali, per esempio, relatori esterni, personale delle strutture ricettive). L'elenco aggiornato di tali soggetti è reperibile sul sito di Ateneo alla pagina www.unive.it/pag/34666.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Le interessate e gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it). In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a protocollo@pec.unive.it.

Le interessate e gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona della Magnifica Rettore.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Tommaso Piazza